

XIX legislatura

A.S. 1818:

“Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”

Marzo 2026
n. 337



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1818: “Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”». NL337, marzo 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA. 1

Articolo 1 (<i>Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato</i>)	3
Articolo 4 (<i>Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche</i>)	4
Articolo 5 (<i>Misure “accessorie” per il contrasto allo spaccio di stupefacenti</i>).....	5
Articolo 6 (<i>Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana</i>).....	6
Articolo 7 (<i>Disposizioni a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica</i>).....	10
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di sicurezza stradale</i>)	11
Articolo 9 (<i>Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni</i>).....	11
Articolo 10 (<i>Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico</i>)	13
Articolo 11 (<i>Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario</i>)	14

Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA..... 14

Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione</i>).....	14
Articolo 13 (<i>Disposizioni sul modello per l’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione</i>)	15
Articolo 14 (<i>Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	16
Articolo 15 (<i>Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari</i>).....	17
Articolo 16 (<i>Interventi in materia di permessi di necessità in favore dei detenuti</i>).....	18
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato</i>)	19
Articolo 18 (<i>Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato</i>)	20
Articolo 19 (<i>Disposizioni per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato</i>)	29
Articolo 20 (<i>Disposizioni relative al personale dell’Arma dei Carabinieri e all’arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale</i>).....	32
Articolo 21 (<i>Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza</i>).....	36
Articolo 22 (<i>Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria</i>)	38

Articolo 23 (<i>Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria</i>)	39
Articolo 24 (<i>Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria</i>)	39
Articolo 25 (<i>Indennità di presenza del Corpo di polizia penitenziaria</i>)	42
Capo III DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA . 43	
Articolo 26 (<i>Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</i>)	43
Articolo 27 (<i>Collocamento presso amministrazioni pubbliche delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata</i>)	49
Capo IV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE..... 52	
Articolo 28 (<i>Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità</i>)	52
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio</i>)	52
Articolo 30 (<i>Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale</i>).....	54
Articolo 31 (<i>Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione</i>).....	56
Articolo 32 (<i>Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana</i>)	57

CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1 *(Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)*

L'articolo 1, attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, alle lettere a) e b) del comma 1, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm e assimila particolari strumenti (es. coltelli a scatto o "a farfalla") alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie.

La lettera c) inserisce nella citata legge n. 110 il nuovo articolo 4-ter, che prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-bis in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Il comma 1, lettera c), capoverso 4-quater dispone un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Prescrive per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età dell'acquirente, e detta le sanzioni per il caso di trasgressione di tale obbligo.

Il comma 2 inserisce l'alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, il porto di armi per cui non è ammessa licenza nel novero di reati per i quali l'intervenuta condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso legale nello Stato italiano.

Il comma 3 dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni.

La RT, per i profili finanziari, conferma che le norme in esame, nel modificare la legge 18 aprile 1975, n. 110, prevedono che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Assicura che le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la RT assicura che le attività procedurali connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni potranno, comunque, essere assicurate dalle Amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

L'articolo 2 reca disposizioni modificative della normativa vigente in materia di ammonimento da parte del questore di soggetti minori di età.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-c), interviene sull'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123. Al comma 2 viene introdotta, dal nuovo comma 4-bis, una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore ammonito, analoga a quella già prevista per l'ammonimento di cui al comma 5, con la differenza che la nuova sanzione si applica solo qualora il minore che commette uno dei reati sia già stato in precedenza ammonito (lettera a) del comma 1). Per l'ammonimento di cui al comma 5 vengono previste ulteriori possibilità di applicazione dell'ammonimento per i reati di lesione personale (art. 582 c.p.), rissa (art. 588, primo comma, c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), ovvero quando il fatto sia commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo (lettera b) del comma 1).

Il comma 2 modifica l'art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, e aggiunge i commi 3-bis e 3-ter, il primo dei quali introduce una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei predetti reati dopo essere già stato ammonito. Allo stesso modo, il comma 3-ter individua nel prefetto l'organo competente ad irrogare la sanzione, dispone che ad essa si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e ne destina i proventi alla remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile, tramite riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT evidenzia, per i profili finanziari, che l'articolo, nel modificare l'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e l'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Assicura che le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)

L'articolo 3 estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (art. 628-bis c.p.); amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

Il comma 2 reca modifiche al codice di procedura penale. Nello specifico, in primo luogo viene inserito il riferimento al nuovo art. 628-bis c.p. all'interno dell'elenco di delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quiquies*, c.p.p., che sono attribuiti alla competenza della procura distrettuale (lettera a)). La lettera b) del comma 2, invece, modifica l'articolo 407 c.p.p., che dispone in ordine ai termini di durata massima delle indagini preliminari. In particolare, si interviene sulla lettera a) del comma 2, nell'ambito della quale sono elencate le tipologie di delitti per i quali il termine di durata massima delle indagini preliminari è stabilito in 2 anni. Nello specifico, al numero 2) della citata lettera a), viene inserito il riferimento all'art. 628-bis.

Il comma 3 prevede che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata (dettata dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legge n. 152) si applica anche quando si procede in relazione al reato di rapina aggravata di cui al nuovo art. 628-bis c.p.

Il comma 4 modifica l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, concernente la concessione di benefici ai condannati per taluni delitti (c.d. reati ostativi), ritenuti indice della loro elevata pericolosità sociale. In particolare, si inserisce il riferimento al nuovo art. 628-bis c.p. nel comma 1-*ter* dell'art. 4-bis, ovvero nell'elenco di quei reati per i quali i benefici penitenziari, come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, possono essere concessi purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

La RT evidenzia che la nuova disposizione incriminatrice con le relative disposizioni di coordinamento e, in generale, le modifiche al codice penale introdotte dal presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti di natura istituzionale assegnati all'amministrazione della giustizia, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 1991, si evidenzia che le relative attività, circoscritte *ex lege* nel limite temporale di 40 giorni in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come stabilito dal comma 2 della norma citata, potranno essere effettuate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia», che reca le necessarie disponibilità finanziarie per 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Con riferimento alle attività svolte dalle Forze di polizia, le stesse potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 3, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse indicate dalla RT, predisposte sulla base delle previsioni redatte ai sensi della legislazione vigente che non scontavano i possibili maggiori fabbisogni riconducibili alla norma in esame. Si segnala che nel 2025 è stato necessario incrementare in corso d'anno lo stanziamento del capitolo 1363 citato dalla RT in quanto il "fabbisogno distrettuale (...) su base previsionale, è risultato ben al di sopra dello stanziamento concesso annualmente con la legge di bilancio"¹.

Sulle altre norme, dato che la RT assicura che comunque le attività svolte dalle Forze di polizia potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 4

(Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche)

L'articolo modifica gli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017: all'articolo 9 dispone l'ampliamento dell'ambito applicativo delle misure di allontanamento nei luoghi sensibili, introducendo la possibilità per il Prefetto di individuare specifiche zone urbane ad alta criminalità da cui allontanare soggetti denunciati per una serie di reati e che pongano in essere condotte pericolose. L'ordine di allontanamento è disposto dalla polizia, è specificamente motivato e la sua efficacia cessa passate 48 ore dall'accertamento dei fatti. La violazione dell'ordine è punita con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 9. Il nuovo comma 3-ter specifica che le zone sono individuate per una durata massima di 6 mesi, rinnovabile, anche più volte, fino a 18 mesi, con provvedimenti motivati specificamente in relazione alla durata e ai luoghi interessati e adottati sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'articolo 10 sono estese le modalità dell'ordine di allontanamento anche ai nuovi casi previsti; si amplia il potere del Questore di disporre il divieto di accesso, collegandolo alle zone individuate dal Prefetto. Il divieto è inoltre esteso ai soggetti denunciati o condannati per una serie di reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, qualora tengano condotte pericolose. Infine si amplia il novero delle ipotesi di arresto in flagranza differita entro 48 ore dal fatto.

¹ "Nell'anno 2025 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363 è stato pari a euro 321.613.598,00 a fronte di un fabbisogno distrettuale che, su base previsionale, è risultato ben al di sopra dello stanziamento concesso annualmente con la legge di bilancio (euro 227.143.598,00). Pertanto, nel corso del 2025, è emersa la necessità di un adeguamento della dotazione di bilancio all'effettivo fabbisogno per l'importo di euro 94.470.000,00, in termini di competenza e di cassa. I dati in possesso evidenziano nell'ultimo triennio un trend in aumento della spesa per le intercettazioni, considerato che nel 2021 la spesa è stata di circa 203 milioni di euro, nel 2022 di circa 231 milioni di euro, nel 2023 di circa 239 milioni di euro e nel 2024 di circa 273 milioni di euro. Sul punto si deve precisare che si assiste ad una inversione di tendenza rispetto al decennio precedente ove la spesa era caratterizzata da una costante riduzione essendo passata dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 200 milioni di euro dell'anno 2019 (non considerando la spesa dell'anno 2020 ridotta a 177 milioni di euro probabilmente a causa del periodo di sospensione delle attività processuali causato dal lockdown per l'emergenza sanitaria da COVID-19)". Cfr. [Documento IX n. 4](#), Relazione sull'Amministrazione della giustizia - anno 2025, Volume II, pagine 237-238.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la possibilità per il Prefetto di individuare specifiche zone a vigilanza rafforzata, disciplinando l'estensione soggettiva dell'ordine di allontanamento e del daspo urbano, introducendo l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Misure “accessorie” per il contrasto allo spaccio di stupefacenti)

L'articolo, attraverso una modifica dell'articolo 73 del T.U. stupefacenti, introduce la confisca degli autoveicoli o dei beni mobili registrati e non registrati utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. Il testo previgente già prevedeva la confisca obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che sono il profitto o il prodotto del reato.

La RT riferisce che la disposizione inserisce la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Dal punto di vista finanziario, secondo la RT la disposizione, riguardante la confisca dei beni utilizzati per la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 73, in disparte i possibili introiti derivanti dalla vendita degli stessi beni, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che già attualmente il comma 7-bis prevede che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per i reati di cui all'articolo 73, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Conferma pertanto che le attività in capo al Ministero della giustizia, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla RT, in relazione alle nuove ipotesi di confisca sarebbe utile acquisire elementi informativi sulle attività in materia svolte attualmente dal Ministero della giustizia e sulla disponibilità di luoghi e locali idonei per il temporaneo deposito dei beni.

Articolo 6 ***(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)***

Il comma 1 rifinanzia anche per l'anno 2026 le iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per un importo pari a 19 milioni di euro.

Il comma 2 incrementa di 29 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2018².

Il comma 3 prevede che le risorse del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana possano essere destinate da parte dei comuni anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della polizia locale.

Il comma 4 attribuisce ai comuni la facoltà di poter destinare le risorse derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale, in deroga ai limiti di spesa di personale ivi indicati. Inoltre, si precisa che le assunzioni a tempo determinato, per gli enti strutturalmente deficitari, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario, avvengono, anche in deroga al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il comma 5 consente ai comuni la facoltà di destinare, nello stesso esercizio finanziario, una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada destinate a progetti di sicurezza urbana e stradale, anche alla remunerazione di lavoro straordinario del personale di polizia locale, in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi e al limite di spesa per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 6 prevede che le assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada siano effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, per gli enti strutturalmente deficitari, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario, anche in deroga al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 48 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda:

- a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi in materia di riforma della polizia locale di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e

² Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale e alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale.

che restano acquisite all'entrata, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5³;

- c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le deroghe concesse per esercitare le facoltà assunzionali a tempo determinato e di remunerazione del lavoro straordinario recate ai commi 4, 5 e 6 operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 7 la RT evidenzia che la riduzione delle risorse del Fondo destinato agli interventi in materia di riforma della polizia locale non pregiudica gli interventi previsti a valere sulle medesime risorse mentre il fondo speciale di conto capitale (erroneamente indicato di parte corrente dalla RT) utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1		Rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 1, c. 676, L. 197/2022	S	K	19,0			19,0			19,0		
2		Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, di cui all'art. 35- <i>quater</i> , del D.L. 113/2018	S	C	29,0			29,0			29,0		
7	a)	Riduzione del Fondo destinato agli interventi in materia di riforma della polizia locale, di cui all'art. 1, c. 995, della L. 178/2020	S	C	-20,0			-20,0			-20,0		

³ Si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di interventi urgenti e indifferibili per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
7	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'entrata, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 79/2012	E	EXT	25,0								
7	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C				-25,0			-25,0		
7	c)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-3,0			-3,0			-3,0		

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla RT che le deroghe ai limiti di spesa concessi per esercitare le facoltà assunzionali a tempo determinato e di remunerazione del lavoro straordinario recate ai commi 4, 5 e 6 operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si osserva che tale ultima norma disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, vincolandole a determinati limiti soglia in rapporto alle entrate⁴.

Pertanto, la norma citata dalla RT fa riferimento al personale a tempo indeterminato mentre il comma 4 fa riferimento ad assunzioni a tempo determinato e il comma 6 ad assunzioni stagionali. Si ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, espressamente derogato dai commi 4 e 6, limita la spesa per personale a tempo determinato alla metà di quella registrata nel 2009 e che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo vi associavano effetti di risparmio permanenti. Va poi ricordato che l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge n. 16/2012 ha consentito agli enti locali di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, mantenendo fermo tuttavia il limite della spesa complessiva che non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Pur rilevando che nel corso degli anni sono state introdotte numerose norme in deroga alla norma del 2010, non sempre con specifica quantificazione degli

⁴ Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il DM 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. del 27 aprile 2020, n. 108, ha stabilito soglie decrescenti in base alla fascia demografica del comune tra il 29,5% e il 25,3%.

impatti sui saldi e conseguente copertura⁵, appare comunque opportuno acquisire conferma circa l'assenza di effetti correttivi dei saldi tendenziali.

Inoltre, il comma 4 e il comma 5 derogano espressamente all'articolo 23 del D.lgs. n. 75/2017, che limita l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale norma sostituitiva, cambiando l'anno di riferimento dal 2015 al 2016, una norma della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015) per la quale la relazione tecnica affermava in relazione agli enti diversi dallo Stato che i risparmi derivanti dalla disposizione erano destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio. Andrebbe quindi confermato che non sono ipotizzabili effetti correttivi dei saldi tendenziali, chiarendo se la deroga espressa prevista dalla norma sia idonea a determinare un peggioramento dei saldi di bilancio.

Si ricorda poi che sia le entrate da imposte di soggiorno che, in misura ancora maggiore, quelle per violazione del codice della strada sono caratterizzate da una certa aleatorietà e variabilità nel tempo. Per tali motivi sarebbe opportuno chiarire quali strumenti e accorgimenti saranno attuati per garantire la corretta copertura finanziaria, anche temporale, tra l'onere di natura obbligatoria derivante dalle assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato e dalla remunerazione del lavoro straordinario del personale di polizia locale e il gettito, effettivamente riscosso, dell'imposta di soggiorno e da sanzioni per violazioni del codice della strada.

Per i profili di copertura finanziaria, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT - secondo cui la riduzione delle risorse del Fondo destinato agli interventi in materia di riforma della polizia locale non pregiudica gli interventi previsti a valere sulle medesime risorse e il Fondo speciale di parte capitale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità - andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento con riferimento all'utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che costituisce gestione "fuori bilancio" e le cui risorse giacenti non sono puntualmente verificabili. In particolare, andrebbe specificato l'ammontare delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, indicando l'esercizio finanziario di riferimento e al netto degli utilizzi delle medesime risorse disposti dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 79 del 2012.

Inoltre, atteso che le risorse in esame erano destinate alle esigenze dei ministeri, andrebbe assicurato che la nuova destinazione prevista dalla copertura in esame non comprometta i fabbisogni degli stessi.

In merito, infine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2026, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego.

⁵ Cfr. ad esempio articolo 3, comma 6, lett. d), n. 5), della legge 18 marzo 2025, n. 40, e articolo 15-bis del decreto-legge n. 19/2024.

Articolo 7 ***(Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)***

L'articolo reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere i poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia (fermo preventivo), della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

In particolare, il comma 1, alle lettere *a)-d)*, apporta alcune modificazioni all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale), volte a rafforzare i controlli di polizia nel corso dei servizi effettuati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In particolare, si dispone:

- l'estensione dei poteri di perquisizione e indagine ai casi di servizio prestato in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la precisazione, per quanto riguarda le attività espletate nel corso di operazioni di polizia (già contemplate dalla norma previgente), che tali attività possano essere anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi in cui vi sia un consistente afflusso di persone;
- l'ampliamento della tipologia di cose il cui ritrovamento costituisce lo scopo della perquisizione, che ricomprende ora, accanto ad armi, esplosivi e strumenti di effrazione, la più generale categoria di strumenti atti ad offendere;
- la limitazione della perquisizione, con riguardo al soggetto passivo della stessa, alle sole persone la cui presenza o il cui atteggiamento appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale, a fronte della previgente formulazione secondo cui presenza o atteggiamento dovevano apparire non giustificabili, seppur in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo.

Il comma 2 interviene sul decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, introducendo, con il nuovo articolo 11-bis, la facoltà di accompagnare presso gli uffici di polizia, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, persone per le quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento delle manifestazioni medesime, ed ivi trattenerle per un tempo non superiore alle 12 ore. La disposizione precisa che l'accompagnamento può avere luogo solo in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale se riconosce che non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento ordina il rilascio della persona.

La RT evidenzia che la disposizione, che interviene in materia di rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle

connesse attività le amministrazioni interessate potranno provvedere con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne le dotazioni di camere di sicurezza presso gli uffici e i commissariati di Polizia, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'adeguatezza dei locali esistenti in relazione alla partecipazione a manifestazioni aperte in luogo pubblico.

Articolo 8 **(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)**

Il comma 1 novella il codice della strada al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l'incolumità pubblica.

Il comma 2 innova il codice di procedura penale estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato

La RT riferisce che la disposizione, che introduce un illecito penale per chi non si ferma all'*alt* degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa, accompagnato dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 **(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)**

L'articolo modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sul codice penale.

In particolare, il comma 1 novella il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Interviene preliminarmente sul terzo comma dell'articolo 18, il quale nella formulazione previgente, puniva i promotori di riunioni in luogo pubblico in caso di mancato preavviso all'autorità con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro; tale disposizione viene trasformata in un illecito amministrativo soggetto a una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, estendendo espressamente la punibilità anche a chi – senza darne preavviso all'Autorità – siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti (n. 1). La riforma agisce sul quinto comma del citato articolo 18, sostituendo alle pene dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 206 a euro 413 - attualmente previste per l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di tempo e di luogo imposte dal Questore - una sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra 1.000 e 12.000 euro (n. 2). Il nuovo ottavo comma dell'articolo 18 TULPS sanziona, poi, con una multa da 500 a 3.000 euro, chiunque turbi il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza,

prevedendo un aggravamento (da 2.000 a 10.000 euro) qualora la turbativa sia posta in essere da soggetti travisati o in possesso di strumenti atti ad offendere. Le sanzioni amministrative sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà in caso di reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 18 nel biennio, ovvero nel caso di contestazione di tre violazioni anche diverse, in un quinquennio (nono comma dell'articolo 18).

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni della disciplina sulle riunioni pubbliche spetta al prefetto, stabilendosi espressamente che per tali fattispecie non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La norma prescrive che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal novellato articolo 18 del TULPS affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali risorse sono vincolate all'incremento del Fondo risorse decentrate, con la specifica finalità di remunerare le maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile

In un'ottica di coordinamento sistematico, il comma 1, lettera b) interviene altresì sull'articolo 24, terzo comma, del TULPS, che nella versione previgente sanzionava l'inottemperanza all'ordine di scioglimento di una riunione con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda: la nuova disposizione converte tale condotta in illecito amministrativo, elevando la sanzione pecuniaria a una forbice tra 2.000 e 20.000 euro e inibendo, anche in questo caso, il pagamento in misura ridotta.

Infine, il comma 2 interviene sul codice penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio per il reato di "grida e manifestazioni sediziose" previsto dall'articolo 654; in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria previgente compresa tra 103 e 619 euro, il legislatore stabilisce ora una cornice edittale che muove da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 2.400 euro.

La RT riferisce che la disposizione depenalizza le sanzioni per le fattispecie del mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal questore, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal prefetto.

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare il regio decreto n.773 del 1931 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Assicura che le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)

L'articolo introduce una nuova misura interdittiva volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva.

Il comma 1 stabilisce che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per gravi delitti commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, ha la facoltà di imporre al reo il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o assembramenti della medesima natura di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato. Tale interdizione trova applicazione esclusivamente qualora i delitti siano stati commessi in occasione o a causa di tali eventi collettivi e deve riguardare manifestazioni della medesima natura o tipologia di quella in cui è maturato l'illecito.

Il comma 2 potenzia l'efficacia interdittiva consentendo al giudice di disporre altresì la pena accessoria prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 122 del 1993, ovvero l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Il comma 3 attribuisce al Questore un potere di vigilanza attiva: laddove sussistano specifiche ragioni di pericolosità, l'autorità di pubblica sicurezza può imporre al condannato l'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia (o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato) in orari definiti nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto. Tale prescrizione deve essere disposta, con provvedimento motivato, e deve individuare modalità applicative che non pregiudichino i diritti fondamentali del destinatario relativi alla salute, alla mobilità e al lavoro.

Il comma 4 delinea il perimetro delle garanzie procedurali e giurisdizionali relative alla prescrizione dell'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia, misura che il Questore può adottare nei confronti dei soggetti già colpiti dal divieto di partecipazione a pubbliche riunioni ai sensi del comma 3. Sotto il profilo della tecnica normativa, la disposizione opera un rinvio recettizio, subordinato a un vaglio di compatibilità, alla disciplina consolidata in materia di manifestazioni sportive, richiamando espressamente i commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale integrazione sistematica assicura che la limitazione della libertà di movimento del destinatario sia assistita da tutele analoghe a quelle previste per il cosiddetto DASPO.

Il comma 5 presidia l'effettività della misura attraverso un inasprimento sanzionatorio: in caso di violazione del divieto di partecipazione o dell'obbligo di comparizione, la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale — che punisce l'inosservanza delle pene accessorie con la reclusione da due a sei mesi — viene espressamente raddoppiata.

La RT ribadisce che la disposizione introduce il divieto, disposto dal giudice, di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti nel caso di condanna per alcuni reati di particolare gravità.

La disposizione non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, atteso che agli adempimenti previsti le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT secondo cui agli adempimenti previsti dalla norma le amministrazioni interessate provvederanno

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 11

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario)

L'articolo 11 integra il reato di lesioni personali, sanzionando le condotte commesse in danno del personale docente e non, dei dirigenti scolastici e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni e prevedendo che in tali casi si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

La RT rileva che la disposizione introduce misure volte a tutelare il personale docente della scuola e i dirigenti scolastici, nonché il personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario.

L'intervento ha natura procedurale e non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che le disposizioni in esame rivestono contenuto ordinamentale, finalizzato all'esigenza di tutelare i professionisti e i lavoratori operanti nel sistema scolastico e in quello ferroviario, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12

(Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

L'articolo 12 interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria.

In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato per i casi in cui sussista una causa di giustificazione, introducendo l'istituto della cd. annotazione preliminare. Nel dettaglio, aggiunge il nuovo comma 1-bis.1 all'interno dell'art. 335 c.p.p., che reca la

disciplina il cd. “Registro delle notizie di reato”. Il nuovo comma 1-bis.1 dell’articolo 335 c.p.p. prevede che qualora appaia “evidente” che il fatto di reato sia stato compiuto, il pubblico ministero procede alla cd. annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in modello separato rispetto a quelli ordinariamente previsti per le notizie di reato ex art. 335 c.p.p.. In questi casi, non si fa luogo all’applicazione dell’art. 335, comma 1-bis c.p.p., che regola l’iscrizione delle notizie di reato nei casi “ordinari” rientranti nel cd. “modello 21”, dove il PM provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato ovvero successivamente, indizi a suo carico.

Il comma 2 introduce all’interno del codice di procedura penale il nuovo art. 335-*quinquies* inerente alle attività di indagine che può svolgere l’autorità giudiziaria, nonché alle garanzie che assistono la persona a cui è attribuito il fatto nei casi di annotazione preliminare ex art. 335, comma 1-bis.1 c.p.p. In particolare, il nuovo art. 335-*quinquies*, comma 1 c.p.p., prevede che nei suddetti casi di annotazione preliminare, in presenza di una causa di giustificazione, si applicano, alla persona a cui è attribuito il fatto, i medesimi diritti e garanzie che assistono il soggetto indagato ed ogni altra disposizione ad esso relativa.

La RT rileva che la disposizione prevede che il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona a cui il fatto è attribuito.

La disposizione ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che agli adempimenti previsti l’amministrazione interessata provvederanno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Disposizioni sul modello per l’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

L’articolo stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l’introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo (introdotto dall’articolo 12 del presente decreto).

La RT rileva che la disposizione dà attuazione all’istituzione, prevista dall’articolo 12, di un separato modello, in cui il pubblico ministero, in presenza di una causa di giustificazione, procede all’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

Evidenzia che la medesima annotazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tal senso, rappresenta, infatti, che l'introduzione di un nuovo modello, che integra le funzionalità del registro delle notizie di reato già esistente, potrà essere attuata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività finalizzate all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso all'amministrazione giudiziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 14, comma 1, reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis.1 c.p.p. (inserito dal precedente articolo 12).

Il comma 2 esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT rileva che il comma 1 estende l'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall'articolo 12 del presente decreto.

Segnala che la suddetta estensione non determina il superamento del limite di spesa prefissato dalla vigente normativa, atteso che tali soggetti, secondo le attuali disposizioni, godono già della tutela in esame, anche nel caso in cui siano iscritti nel registro delle notizie di reato.

Ciò premesso, la copertura finanziaria della disposizione è assicurata dalle risorse già stanziare dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che erano volti a introdurre strumenti assistenziali in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, rispettivamente nel limite di 860.000 euro annui e di 120.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

Con il comma 2 si inserisce un inciso nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene esclusa l'applicazione di tale ultimo periodo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) ha apportato modifiche al predetto comma 5, disponendo che «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Il successivo comma 83 ha disposto, inoltre, che tale previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle predette spese non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile, quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini previdenziali che fiscali.

Evidenzia, infine, che l'esclusione di tale disposizione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta oneri a carico per la finanza pubblica, in quanto, ai fini dei rimborsi delle spese sostenute (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), i dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in assenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, devono necessariamente produrre un documento fiscale (fattura o ricevuta), sottoposto al controllo della pubblica amministrazione. Inoltre, il personale in questione è destinatario di specifiche norme contrattuali che prevedono un rimborso forfettario delle spese di missione e, quindi, la disposizione in esame si ricondurrebbe a limitati casi.

Conseguentemente, il venir meno dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non comporta effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, nulla da osservare.

Sul comma 2, si conviene con la RT che il venir meno dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 15

(Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

L'articolo 15 modifica la disciplina delle cd. operazioni "sotto copertura", prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose, nell'ambito delle attività di loro competenza.

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, introduce la nuova lett. b-*quater*). La novella in esame stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria che, durante lo svolgimento di specifiche operazioni di polizia compiute nell'ambito delle attività a loro affidate, pongono una serie di condotte capaci di integrare reato con il solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a determinati delitti previsti dalla stessa norma.

La RT evidenzia che la norma prevede l'ampliamento dei poteri investigativi degli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere, consentendo ai medesimi, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, di operare con la modalità c.d. "sotto copertura".

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 16

(Interventi in materia di permessi di necessità in favore dei detenuti)

L'articolo 16 reca modifiche alla disciplina concernente i c.d. permessi di necessità, sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-*bis* o.p., sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia, novellando le lettere a) e b) l'articolo 30-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354.

In particolare, il comma 1, prevede che l'esecuzione del permesso di necessità tenga conto delle cautele indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre, si stabilisce che il provvedimento di concessione del permesso, laddove riguardi detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, sia comunicato immediatamente anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale può proporre reclamo. Infine, per tutti i soggetti legittimati si eleva a quarantotto ore (in luogo delle precedenti ventiquattro) il termine per proporre reclamo, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.

Il comma 2 intende colmare una disarmonia legislativa, secondo cui tutti i benefici penitenziari concessi alle persone che collaborano con la giustizia sono di competenza del Tribunale o del magistrato del luogo in cui la persona ha eletto domicilio, previo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ad eccezione dei permessi cosiddetti di necessità. La norma in questione attribuisce la competenza ad emettere il predetto parere anche in relazione ai permessi di necessità al PNAA.

La RT conferma che la norma interviene in materia di permessi di necessità per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354, nonché per i detenuti collaboratori di giustizia ai sensi dell'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, trattandosi di norme procedurali, non ci sono osservazioni.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

L'articolo 17 esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell'efficienza fisica, in sede di partecipazione a concorsi, interni o pubblici, anche se già indetti, per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato (commi 1 e 2).

Inoltre conferisce la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato il quale abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori. Le modalità sono da determinarsi nei medesimi bandi, i quali assegnano un punteggio incrementale per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative (comma 3).

Infine prevede l'ammissione di candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, nel limite del 10 per cento dei posti (comma 4).

Le disposizioni recate dal comma 3 e dal comma 4 valgono fino al 31 dicembre 2027.

La RT conferma che le disposizioni introducono procedure concorsuali semplificate e accelerate per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per passaggio ai ruoli superiori o accesso alla carriera.

Con particolare riguardo al comma 3, concernente l'effettuazione delle prove e degli accertamenti facoltativi, evidenzia che la disposizione presenta un ambito applicativo limitato al 31 dicembre 2027 e la sua applicazione è meramente eventuale, perché rimessa alla possibilità che l'Amministrazione li preveda espressamente nei bandi di concorso. Gli stessi potranno in tal caso essere effettuati solo su richiesta dei candidati interessati.

Segnala che l'eventuale integrazione della commissione esaminatrice non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che vi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 3, concernente l'effettuazione delle prove e degli accertamenti facoltativi, premesso che la RT assicura che ad esso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbero fornite indicazioni puntuali su tali risorse e sui possibili oneri connessi all'integrazione della commissione esaminatrice con esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

L'articolo 18, comma 1, reca modifiche alle disposizioni di carattere transitorio in materia di concorsi interni della Polizia di Stato contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. La lettera a) del comma 1 estende al 2025 una procedura concorsuale per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di vice sovrintendente - nel ruolo dei sovrintendenti - già prevista fino al 2022. La lettera d) prevede ulteriori concorsi interni, da bandire entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per la copertura di posti nella qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le lettere b) e c) prevedono che talune disposizioni vigenti, relative alla formazione professionale e alla copertura integrale dei posti disponibili, si applichino anche alle suddette procedure concorsuali. La lettera e) prevede che sia anticipato al 2027 il bando del concorso straordinario, già previsto per il 2028, per 2.400 posti di ispettore superiore, riservati agli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Inoltre, si prevede che tale concorso anticipato al 2027 e l'analogo concorso straordinario per 1.800 posti, già previsto per il 2026, siano per titoli, non più per titoli ed esami come da disciplina finora vigente. La novella espunge altresì una disposizione concernente il possesso di uno specifico titolo di studio per l'accesso alle predette procedure concorsuali. La lettera f) introduce una nuova procedura per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2023 al 2025.

Il comma 2 prevede la possibilità di ampliamento dei posti disponibili in favore dei candidati idonei all'esito della procedura per l'accesso alla qualifica di vice ispettore introdotta dalla lettera d) entro il limite del venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate.

Il comma 3 reca l'abrogazione di talune disposizioni applicabili alle procedure concorsuali interne per la qualifica di vice ispettore. Le disposizioni abrogate riguardano:

- la possibilità di portare in aumento, per gli anni successivi, i posti disponibili da vice ispettore, messi a concorso e non coperti (comma 1-bis);
- le modalità di definizione del numero dei posti disponibili per il concorso interno per vice ispettore, prevedendo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, e attraverso la riserva nel concorso pubblico, non possa superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'articolo, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104

annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT rileva che il dispositivo, per superare le gravi carenze nei ruoli della Polizia di Stato, prevede che i concorsi interni per l'accesso ai predetti ruoli siano svolti con procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie.

La disposizione contenuta al comma 1, lettera a), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura, infatti, non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo. Le procedure concorsuali introdotte consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

Il comma 1, lettera b), si limita a rimettere a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi introdotti dalla lettera d), e a individuare le categorie dei titoli ammessi a valutazione e dei limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili.

Analoghe considerazioni si ripropongono per la lettera c) del comma 1 che per i concorsi interni di cui alla lettera d) prevede la devoluzione dei posti non coperti all'esito di ogni singola procedura selettiva al concorso relativo alla stessa annualità e giunto per ultimo a conclusione: siffatto meccanismo è finalizzato ad assicurare l'integrale copertura dei posti per vice ispettore riservati ai concorsi interni, senza tuttavia determinare alcun incremento del numero complessivo delle posizioni messe a bando.

La disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non determina un incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), comporta l'anticipazione di un anno – dal 2028 al 2027 – della decorrenza degli oneri derivanti dal passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale interessato.

Per quanto attiene al concorso in argomento, da indire per 2.400 posti e attualmente previsto per l'anno 2028, gli oneri connessi alla relativa anticipazione all'anno 2027 sono stati computati calcolando l'incremento del trattamento economico fisso e accessorio annuo secondo l'inquadramento parametrico medio di partenza nella qualifica di ispettore, e di arrivo nella qualifica di ispettore superiore, come illustrato nelle seguenti tabelle 1 e 2, cui si aggiungono le schede di costo che consentono una verifica puntuale dei costi unitari di qualifica distinguendo la parte fissa e quella accessoria.

La quantificazione in argomento, operata secondo uno sviluppo decennale, tiene conto anche della progressione in carriera degli ispettori superiori alla qualifica di sostituto commissario, che a legislazione vigente avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. Pertanto, per effetto dell'anticipazione del concorso per ispettore superiore dal 2028 al 2027, anche l'accesso alla qualifica di sostituto commissario risulta anticipata di un anno, dal 2036 al 2035, generandosi, dunque, oneri pari a 7.627.968 euro per l'anno 2027 e pari a 4.843.104 euro per l'anno 2035.

La disposizione contenuta nel comma 1, lettera f), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina alcun incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 3, abrogando il comma 1-*bis* prevede che i posti messi a concorso per vice ispettore (sia concorso pubblico che interno) che non vengono coperti, si sommano ai posti riservati ai rispettivi concorsi degli anni successivi. Siffatti posti messi a bando e non coperti dai predetti candidati determinano un accumulo dei relativi posti negli anni successivi, senza una reale ed effettiva possibilità di coprirli. L'abrogazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non dà luogo all'aumento del numero di unità assumibili mediante i concorsi per vice ispettore né, tanto meno, della relativa dotazione organica.

Il comma 1-*ter*, invece, prevede che il concorso interno per vice ispettore venga bandito in modo tale da non superare complessivamente, sommando la riserva per gli interni nel concorso pubblico, il 50 per cento dei posti complessivi messi a concorso per vice ispettore in ciascun anno, sulla base degli esiti del concorso pubblico. L'abrogazione di tale disposizione non comporta, quindi, un incremento delle unità da mettere a bando né tanto meno della dotazione organica del ruolo degli ispettori.

Il comma 4 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) autorizza la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dei commi 4 e 5 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

TABELLA 1

POLIZIA DI STATO

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1400 ISPETTORI SUPERIORI DAL 2027	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072	12.471.072
1400 ISPETTORE SUPERIORI DAL 2028		7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072
<i>differentiale</i>	7.627.968	-	-	-	-	-	-	-	4.843.104	-	-	-

SCHEDA COSTO ISPETTORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	25.610,50	10.758,97
	13^ MENSILITA'	2.134,21	896,58
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	256,08	107,58
	13^ MENSILITA'	21,34	8,96
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	10.696,56	3.497,78
	13^ MENSILITA'	891,38	291,48
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		39.610,07	22.431,00
TOTALE COMPLESSIVO			62.041,07

SCHEDA COSTO ISPETTORE SUPERIORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	26.881,25	11.292,81
	13^ MENSILITA'	2.240,10	941,07
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	268,80	112,92
	13^ MENSILITA'	22,40	9,41
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.533,92	3.771,59
	13^ MENSILITA'	961,16	314,30
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		41.907,63	23.311,76
TOTALE COMPLESSIVO			65.219,39

SCHEDA COSTO SOSTITUTO COMMISSARIO			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	28.054,25	11.785,59
	13^ MENSILITA'	2.337,85	982,13
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	280,56	117,86
	13^ MENSILITA'	23,38	9,82
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.669,76	3.816,01
	13^ MENSILITA'	972,48	318,00
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		43.338,28	23.899,07
TOTALE COMPLESSIVO			67.237,35

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Anticipazione all'anno 2027 del concorso straordinario per il passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia	S	C		7,6			7,6			7,6	
4	Anticipazione all'anno 2027 del concorso straordinario per il passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia - effetti riflessi	E	TC					3,7			3,7	
5	Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017	S	C			4,8			4,8			4,8
5	Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 - effetti riflessi	E	TC						2,3			2,3
6	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C		-7,6	-4,8		-7,6	-4,8		-7,6	-4,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, lettera e), relativamente all'anticipo di un anno (dal 2028 al 2027) del previsto concorso per 2.400 ispettori superiori, la RT fornisce il quadro degli oneri da considerarsi per la platea ivi indicata con le relative schede di calcolo per ciascuna annualità del periodo 2027-2038, coerentemente con quanto previsto dalla legge di contabilità in presenza di norme di spesa concernenti il pubblico impiego.

Si riscontrano positivamente i calcoli dei differenziali dei trattamenti economici tra le varie qualifiche, come illustrati nelle schede di costo, e la prudenzialità dei parametri utilizzati nel confronto con l'analogo dato del costo medio riportato dal Conto Annuale della RGS al 2024⁶. In relazione alle voci accessorie, dato che nelle tabelle considerate esse non subiscono variazioni nel passaggio da una qualifica all'altra, andrebbe confermato che la progressione di carriera non ne determina incrementi.

Inoltre, andrebbero specificate le modalità della progressione da ispettore e ispettore superiore a sostituto commissario, se da considerarsi a ruolo aperto o a carattere selettivo rispetto alla mera anzianità maturata.

⁶ A tale proposito, relativamente ai dati ritraibili dal Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2024, emerge che la retribuzione media annua lorda (lordo Stato) di un Ispettore della Polizia di Stato è di 50.352 euro annui, di cui 27.997 euro di componenti del t.e. fondamentale e 22.355 di componenti accessorie (straordinario, indennità fisse e altre indennità). Su tali dati va considerata anche la contribuzione a carico del lavoratore pari all'8,5%, per pervenire al lordo complessivo. Cfr. tavole relative al personale della Polizia di Stato, sul sito *internet*.

Sul comma 5, laddove si autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si osserva anzitutto che andrebbe fornita un'integrazione della RT con l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della spesa. Dal testo della norma non è peraltro chiaro se tale maggiore spesa vada rapportata alla platea di 2.400 ispettori considerata nelle precedenti disposizioni. Inoltre, si rileva che non è prevista un'autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2035. Sulla mancanza di stanziamenti per tale anno andrebbe fornito un chiarimento.

Quanto ai profili di copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 4 e 5, prevista dal comma 6, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità, nulla da osservare.

Infine, in relazione allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Articolo 19

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

Il comma 1 prevede che – fino al 31 dicembre 2027 – “per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato” possono essere indetti concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso. Restano fermi gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 dispone circa la composizione della commissione esaminatrice. Essa è composta da: un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede; due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto; due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (il quale designa altresì i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari). Salvo motivata impossibilità, i componenti di un genere non possono eccedere i due terzi del totale della commissione. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico (salvo che

la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia, a meno che non sopraggiunga l'espressa rinuncia dell'interessato)..

Il comma 3 prevede che i vincitori dei concorsi frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. È posta espressa deroga all'articolo 27-ter del d.P.R. n. 335 del 1982 (il decreto legislativo che reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), secondo cui il corso frequentato dagli allievi vice ispettori ha durata non inferiore a due anni.

Il comma 4 dispone in merito alla dimissione dal corso di formazione degli allievi vice ispettori vincitori dei concorsi sopra ricordati, per assenza. Sono dimessi gli allievi i quali siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato (in tal caso, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica). Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica (sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica). Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

Il comma 5 prevede che i vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

Il comma 6 novella l'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, laddove le parole “una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” sono sostituite dalle parole “laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno”.

Il comma 7 prevede che i vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Il comma 8 stabilisce che gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La RT evidenzia che la disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possono essere indetti, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia riservati ai candidati in possesso di laurea, per specifiche esigenze di funzionalità della polizia di Stato,

elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

Viene, inoltre, disciplinata, al comma 2, la composizione delle relative commissioni esaminatrici.

Il comma 3 riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.

I commi 4, 6 e 7 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, la sostituzione del requisito della laurea a contenuto giuridico con il requisito della laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno e che i vice ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia fruiscano di alloggi di servizio anche durante il periodo di prova, fino a un massimo di tre mesi, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Alle disposizioni sarà data attuazione nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

I commi 5 e 8 prevedono rispettivamente la disciplina della promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1 e estendono anche al personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio.

Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La relazione illustrativa afferma che il comma 2 prevede la modifica della composizione delle relative commissioni esaminatrici, con l'introduzione di professori universitari e ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame, in luogo dei docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado attualmente previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 2, andrebbero quantificati i costi della commissione esaminatrice evidenziando i parametri utilizzati e indicate le relative risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 3, che riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, andrebbe escluso che da tale riduzione possano derivare effetti di accelerazione di carriera con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente.

Sul comma 8, che prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio per il personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea,

andrebbero forniti chiarimenti diretti ad escludere la suscettibilità di nuovi e maggiori oneri per effetto delle modifiche richiamate.

Articolo 20

(Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale)

L'articolo prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2017, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene altresì una serie di norme in materia di personale dell'Arma tra cui requisiti per l'arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d'Armata, alloggi di servizio.

Il comma 1, lettera a), modificando l'art. 635 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), aggiunge ai requisiti per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri, quello della "affidabilità", di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), in analogia a quanto previsto per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Il comma 1, lettera b) abbassa il limite massimo, per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dell'Arma dei carabinieri, per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, portandolo a 26 anni in luogo degli attuali 28.

Il comma 1, lettera c), modificando l'art. 683 del codice, prevede la facoltà di bandire, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per maresciallo dei carabinieri e ne disciplina i requisiti di partecipazione.

Il comma 1, lettera d), modificando l'art. 767 del codice, prevede che i vincitori dei concorsi in oggetto siano ammessi alla frequenza di un corso formativo straordinario.

La successiva lettera e) stabilisce che a tale corso partecipino i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi, con il grado di maresciallo (in deroga all'art. 768 del codice, che disciplina lo stato giuridico dei frequentatori dei corsi). Il corso formativo straordinario ha durata non inferiore a sei mesi, e si svolge con modalità disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. L'anzianità relativa dei marescialli in oggetto è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario. Gli allievi che non superano il corso sono collocati in congedo o, se già in servizio, sono reintegrati nel ruolo di provenienza. In tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è invece computabile ai fini dell'assolvimento degli eventuali obblighi di leva.

Il comma 1, lettera f), modificando l'articolo 769 del C.O.M., prevede che i marescialli selezionati con le procedure in esame siano vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro.

La successiva lettera g), modificando l'art. 771 del C.O.M., prevede che i vincitori del concorso in oggetto siano nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dal concorso ordinario e dal concorso interno nominati marescialli nello stesso anno.

Le lettere i) e l), estendono anche ai marescialli (non solo agli ufficiali, come attualmente previsto), per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, e del trattamento di quiescenza.

Il comma 1, lettera h), modificando l'articolo 950 del C.O.M., prevede il possibile prolungamento della ferma per il militare che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia nelle condizioni, per scarsità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente.

Le successive lettere m) e n), intervenendo rispettivamente sugli articoli 2243-bis e 2243-ter del C.O.M., hanno lo scopo di eliminare una disparità tra maggiori del ruolo tecnico e del ruolo forestale, in relazione alla partecipazione al corso per ufficiali, che è funzionale ad essere ammessi al corso superiore di Stato maggiore interforze. L'attuale quadro normativo prevede infatti che tale condizione

sia considerata assolta per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o antecedente al 31 dicembre 2010, mentre non specifica nulla per gli ufficiali del ruolo forestale, che saranno promossi al grado di maggiore con anzianità a partire dal 1° gennaio 2026. Con le modifiche proposte gli ufficiali dei due ruoli, quello tecnico e quello forestale, a partire dal 2030 frequenteranno il corso nello stesso anno accademico, partecipando successivamente alle selezioni per il medesimo corso superiore di stato maggiore interforze (anno accademico 2033/2034).

La lettera o) estende fino al 2033 la possibilità di ricorrere annualmente al decreto ministeriale di modifica del numero delle promozioni da conferire agli ufficiali dell'Arma appartenenti rispettivamente al ruolo normale e a quello forestale iniziale, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La lettera p) estende parimenti fino al 2033 in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri la possibilità di ricorrere annualmente al decreto ministeriale di modifica del numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

La lettera q) riguarda il periodo minimo di permanenza nel grado di Generale di divisione per l'inserimento nell'aliquota di valutazione per la promozione a Generale di corpo d'armata. L'articolo 2238-ter del codice attualmente prevede, fino al 2033, la possibilità di ridurre da tre a due anni tale periodo.

Il comma 2 dell'articolo interviene sul testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) modificandone l'art. 363 e abrogandone l'art. 383. L'intervento è volto a rendere più flessibile l'individuazione degli incarichi, nell'Arma dei carabinieri, per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti. Attualmente tali incarichi sono definiti nel testo unico stesso. La norma in esame propone di affidare tale individuazione al Comandante generale dell'Arma, con sua determinazione.

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027) Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	2	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3627 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) a partire dal 2027;

i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art.651-bis. co.l, lettera b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;

m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.”.

La RT riferisce che il comma 1, lettera c), inserisce il comma 9-bis all’articolo 683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), disponendo fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di bandire, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento diretto di marescialli in possesso di laurea triennale.

Al comma 1, le lettere d), e), f), g), h), i), e l), introducono modifiche al citato decreto legislativo volte a prevedere che i vincitori del concorso di cui al comma 9-bis dell’articolo 683 del COM siano avviati alla frequenza di uno specifico corso formativo straordinario e siano nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 (biennale) e 767 (superiore di qualificazione) nominati marescialli nello stesso anno, a estendere anche ai marescialli, per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio, e a prevedere il prolungamento della ferma per la durata di un anno per il

militare che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente, da attuare a valere sulle facoltà assunzionali e previste a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* e di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Rel.III. chiarisce sul comma 1, lettera *q*, che la norma fa riferimento alla tabella 4 - Quadro I (specchio C – anno 2027), allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo al ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, che prevede un periodo minimo di permanenza di 3 anni, nel grado di Generale di divisione, per l’inserimento in aliquota di valutazione.

L’articolo 2238-ter del COM prevede, fino al 2033, che “la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al COM e comunque non inferiore a due anni”.

Nell’ultimo triennio 2022-2024 il decreto ministeriale, adottato ai sensi del citato articolo 2238-ter, ha previsto la riduzione da tre a due anni del periodo necessario per l’inserimento in aliquota di valutazione dei Generali di divisione dell’Arma dei carabinieri.

Tale previsione:

- ha consentito una migliore copertura delle posizioni di impiego, con continuità nell’azione di comando;
- non ha comportato ulteriori oneri per l’amministrazione, poiché i volumi organici, rimasti invariati, sono già computati nelle coperture finanziarie;
- non ha determinato il collocamento di Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri;

La modifica normativa, oltre a non comportare oneri, consente anche di:

- rendere definitiva, in un’ottica di continuità ed equità per le future aliquote di valutazione, la riduzione da 3 a 2 anni di permanenza minima nel grado, per l’inserimento in aliquota di valutazione dei Generali di divisione;
- ampliare il numero dei valutandi e le possibilità di “scelta” nell’ambito di aliquote più numerose;
- alimentare il ruolo con Ufficiali Generali anagraficamente più giovani;
- assicurare maggiore permanenza nel grado apicale di Generale di corpo d’armata, analogamente a quanto in atto nelle altre Forze armate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), m), n), o) e q), e di cui al comma 2, dal momento che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Si conviene con la RT che le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h) - che introducono modifiche volte a prevedere che i vincitori del concorso introdotto dalla lettera c) siano avviati alla frequenza di uno specifico corso formativo straordinario e siano nominati marescialli - sono da attuare a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per cui non ci sono osservazioni.

Sulla lettera i) del comma 1, che riconosce il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, pur rilevando che la norma dispone espressamente l'applicabilità a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, andrebbero forniti maggiori elementi volti a dimostrare la compensazione degli oneri sulle disponibilità di bilancio previste per assunzioni.

L'acquisizione di chiarimenti appare invece necessaria in relazione alla lettera l), attinente all'estensione soggettiva del riconoscimento della laurea ai fini del trattamento di quiescenza, atteso che in tal caso non è contemplata una limitazione dell'applicabilità a valere sulle risorse previste a legislazione vigente. Tale disposizione, infatti, appare onerosa.

Elementi informativi aggiuntivi andrebbero inoltre forniti anche in merito alla lettera p), laddove è esteso fino all'anno 2033 il regime transitorio previsto dall'articolo 2248-bis del codice dell'ordinamento militare per gli avanzamenti degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermi restando i volumi organici complessivi, il Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di permanenza nei vari gradi. Tale norma infatti non prevede esplicitamente l'invarianza della spesa complessiva, come invece è previsto dall'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, pure oggetto di estensione fino all'anno 2033 da parte della lettera o).

Articolo 21

(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)

L'articolo 21, ai commi da 1 a 5, autorizza fino al 31 dicembre 2027 il Corpo della Guardia di finanza ad indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, nei limiti delle risorse disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario. Reca altresì disposizioni circa i requisiti dei candidati, l'inquadramento del personale reclutato e la sua formazione. Per i vincitori del concorso è previsto un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e si prevede che sia attribuita loro la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6 prevede l'estensione in favore del personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente, delle disposizioni attualmente applicabili ai soli ufficiali, che valorizzano gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini pensionistici e della determinazione del trattamento stipendiale.

Il comma 7 stabilisce una ferma di due anni con decorrenza dalla data di arruolamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 che prevedono una durata di quattro anni.

Il comma 8 prevede che si applichino, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Il comma 9 espunge la guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, nonché dell'arruolamento e dell'accesso ai concorsi per il Corpo della Guardia di finanza. La norma mira a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024.

La RT evidenzia che la disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento, con il grado di maresciallo, riservati ai candidati in possesso di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

La disposizione è volta a potenziare il ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza attraverso il reclutamento di personale, in possesso di specifici titoli di studio, da impiegare in relazione alle attività sia di natura logistica sia operativa.

La disposizione non determina la creazione di un ruolo tecnico in quanto i marescialli saranno inseriti nel ruolo unico dei marescialli della Guardia di finanza.

I commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 9 reca novelle al decreto legislativo n. 69 del 2001 ("Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza") e al decreto legislativo n. 199 del 1995 al fine di espungere la guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione: dall'arruolamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 59 del 2001); dall'arruolamento dei finanzieri (art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 199 del 1995); dall'accesso ai concorsi per il reclutamento di marescialli della Guardia di finanza (art. 36, comma 1, lettera b), numero 6) del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995).

La RT rileva che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 6, che prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione del trattamento stipendiale (tramite rinvio all'articolo 1783 del d.lgs. n. 66/2010) e ai fini pensionistici (tramite rinvio all'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973), andrebbero fornite conferme circa la possibilità di applicare tali benefici nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni, con riferimento ai maggiori oneri stipendiali attesi. Per quanto attiene ai maggiori oneri pensionistici, correlati sia a possibili anticipi che a incrementi dei relativi trattamenti, si osserva che la congruità della copertura sulle facoltà assunzionali andrebbe dimostrata, alla luce delle necessità di copertura degli anzidetti oneri stipendiali, del profilo crescente degli oneri pensionistici che potrebbe presentarsi anche con tratti molto accentuati e della loro relativa indeterminatezza in termini di effetti di anticipo e/o incremento del trattamento pensionistico.

Appare pertanto necessaria l'acquisizione di elementi quantitativi, perlomeno di massima, sulle platee coinvolte nonché sugli aumenti e gli anticipi attesi in termini di trattamenti previdenziali rispetto alle stime a legislazione vigente

Sul comma 7, che riduce la durata della ferma da quattro a due anni, andrebbe escluso che dalla riduzione del periodo possano derivare effetti di accelerazione di carriera con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente, ovvero andrebbe confermato che tali incrementi possano essere compensati a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si osserva peraltro che il comma non prevede il rinvio alle facoltà assunzionali anche se la RT afferma che i commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 22

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

L'articolo estende fino all'anno 2025 l'applicazione della procedura straordinaria e semplificata prevista per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia penitenziaria, in deroga alla disciplina ordinaria. Inoltre, si prevede, per gli anni 2026 e 2027, l'indizione di due procedure concorsuali straordinarie, esclusivamente per titoli, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria. Rispetto alla formulazione previgente, il nuovo articolo 44, comma 14-sexdecies, del D.lgs. n. 95 del 2017 elimina la previsione dello svolgimento di esami concorsuali (una prova scritta e una prova orale), prevedendo quindi che la selezione avvenga sulla base della valutazione dei titoli.

La RT afferma che la disposizione al comma 1, lettera a), proroga l'efficacia dell'articolo 44, comma 8, lettera a-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – che prevede concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria.

Il comma 1, lettera b) prevede, mediante la sostituzione del comma 14-*sexiesdecies* del predetto articolo 44, che l'indizione, nell'anno 2026 e nell'anno 2027, di due concorsi straordinari, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, sia effettuata per titoli anziché per titoli ed esame.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)

L'articolo 23 riduce da 12 a 8 mesi la durata del corso di formazione dei vicecommissari del Corpo di polizia penitenziaria e, parallelamente, i giorni di assenza consentiti durante lo svolgimento del corso.

La deroga riguarda i corsi di formazione avviati e quelli da avviare entro il 31 dicembre 2026.

La RT afferma che la modifica introdotta deroga alla previsione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 2000, riducendo da 12 ad 8 mesi la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria, per i corsi già avviati o da avviare, entro la data del 31 dicembre 2026.

La riduzione di 4 mesi del corso non comporta un aumento del trattamento economico fisso e continuativo, in quanto il personale interessato continua a percepire il trattamento economico del vicecommissario corrisposto all'avvio del corso. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, nulla da osservare.

Articolo 24

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria)

L'articolo 24 al comma 1 autorizza l'indizione di concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, riservando la partecipazione a candidati in possesso di titoli di laurea specificamente individuati con decreto ministeriale.

Il comma 2 disciplina la composizione della commissione esaminatrice: la presidenza è affidata a dirigenti penitenziari o superiori di polizia penitenziaria, affiancati da un professore o ricercatore universitario esperto nelle materie d'esame e da tre funzionari del Corpo. La funzione di segretario della

commissione esaminatrice per i concorsi d'accesso al ruolo degli ispettori è svolta da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP). Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte eccedano le 1000 unità, la commissione può essere integrata con un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni, pur mantenendo l'unicità della figura del presidente. In tale circostanza, è prevista altresì la nomina di un segretario aggiunto per coordinare le attività dei vari nuclei valutativi. Sotto il profilo della nomina, il comma stabilisce che le commissioni siano costituite con provvedimento del direttore generale del personale. È prevista l'aggregazione di membri aggiunti specificamente incaricati della valutazione della conoscenza delle lingue straniere durante le prove. Infine, per prevenire eventuali rallentamenti nelle operazioni concorsuali derivanti da impedimenti o assenze dei titolari, il legislatore autorizza la nomina di uno o più componenti e segretari supplenti. Tali nomine devono essere disposte contestualmente al decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle Commissioni o mediante provvedimento successivo.

Il comma 3 delinea il percorso formativo dei vincitori, stabilendo una durata annuale del corso di formazione in deroga alla durata di due anni dettata dal decreto legislativo n. 443 del 1992. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale per le funzioni di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, con un approfondimento specifico sui metodi e sull'organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Sotto il profilo operativo, la norma impone che gli allievi vice ispettori non siano impiegati in servizi d'istituto per l'intera durata del corso; l'impiego in tali servizi è consentito solo nel periodo successivo e con l'esclusiva finalità di addestramento per le funzioni ispettive.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di dimissione dal corso per assenza.

Il comma 5 regola la successiva progressione in carriera, disponendo che la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto avvenga mediante scrutinio per merito assoluto. A tale valutazione è ammesso il personale che abbia maturato almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica di vice ispettore, computati oltre all'anno di formazione iniziale.

Il comma 6 autorizza i vice ispettori a usufruire degli alloggi messi a disposizione dall'Amministrazione durante il periodo di prova, subordinatamente alle effettive disponibilità alloggiative delle strutture.

Infine, il comma 7 stabilisce che gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari siano computati per intero ai fini della determinazione dello stipendio. Tale riconoscimento opera in favore di tutto il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione sia stato richiesto il possesso del titolo di laurea. All'attuazione si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria riservati ai candidati in possesso di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche. Viene disciplinata al comma 2 la composizione delle relative commissioni esaminatrici. Il comma 3 riduce, da 18 mesi a un anno, la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.

I commi 4 e 6 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e che i vice ispettori della Polizia penitenziaria fruiscano di alloggi di servizio durante il periodo di prova presso

locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 5 e 7 disciplinano la promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1, estendono anche al personale della Polizia penitenziaria, per la cui assunzione è richiesto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio.

Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La Rel.III. afferma che il comma 2 prevede la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici, con l'introduzione di un professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame, in luogo del docente di scuola secondaria di secondo grado.

Sottolinea poi che il comma 7 estende anche al personale della Polizia penitenziaria, per la cui assunzione dalla vita civile sia previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, analogamente a quanto già previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare (cfr. art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010), alla luce del principio di equiordinazione delle Forze di polizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur considerando che la RT assicura che gli oneri relativi alle disposizioni in esame sono a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, andrebbe comunque forniti ulteriori elementi informativi. Si ricorda infatti che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive - per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego - che la relazione tecnica deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

In relazione al comma 2, andrebbero quantificati i costi della commissione esaminatrice, evidenziando i parametri utilizzati, e indicate le relative risorse disponibili per la copertura.

Sul comma 7, inerente al computo, a fini stipendiali, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi, appare necessaria la quantificazione degli oneri previsti e l'illustrazione dei parametri considerati per la stima della spesa complessiva annua. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento sui destinatari: posto che la disposizione si applica in favore del personale per la cui assunzione è richiesta una laurea, andrebbe chiarito se la platea da considerare sia limitata al personale da assumere ai sensi del

comma 1 oppure se essa sia più ampia. In tale ultimo caso la limitazione a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente potrebbe risultare di difficile applicazione.

Articolo 25 ***(Indennità di presenza del Corpo di polizia penitenziaria)***

Il comma 1 prevede la non ripetibilità delle somme già corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. La non ripetibilità riguarda gli importi riferiti a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 per le quali l'amministrazione abbia formalmente richiesto la restituzione delle somme.

Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT ribadisce, sul comma 1, che la norma prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte dal Ministero della giustizia a titolo di indennità di presenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995 per i periodi maturati sino al 31 dicembre 2025, in quanto somme erogate dall'amministrazione giudiziaria nella buona fede del percipiente e in esecuzione di specifici ordini di servizio o di atti organizzativi. La disposizione si pone in linea con quanto dichiarato sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2023, che riconosce la tutela del dipendente laddove questi versi in buona fede, sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con la sentenza n. 4893/2013, Casarin contro Italia, afferma la non ripetibilità dell'emolumento avente carattere retributivo non occasionale e corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante, duraturo e senza riserve a un lavoratore in buona fede.

Dai dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le azioni avviate dai provveditorati interessati (che sono esclusivamente quelli presso la Regione Sicilia) riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro, importo che, prudenzialmente, viene arrotondato a 500.000 euro, mentre altri provveditorati, quali quelli della Regione Campania sono ancora in procinto di decidere se avviare la procedura di recupero delle suddette somme e, pertanto, sono da escludere altre situazioni della stessa specie e, quindi, rischi emulativi della presente disposizione.

La misura presenta un carattere limitato e temporalmente definito, riferendosi esclusivamente a situazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, al comma 2, viene inserita apposita autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro per l'anno 2026 per dare attuazione a quanto stabilito al comma precedente, stanziamento finalizzato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento delle procedure di recupero delle somme, oneri cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2026-2028,

nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, parzialmente utilizzando per tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, di cui all'art. 9, c. 2, d.P.R. n. 395/1995, riferite a periodi maturati al 31 dicembre 2025	S	C	0,5			0,5			0,5		
2	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-0,5			-0,5			-0,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di oneri di cui è individuato dalla RT l'esatto importo corredato della valutazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non ci sono osservazioni.

Analogamente per i profili di copertura, posto che si provvede a valere sugli stanziamenti previsti nei Fondi speciali di parte corrente, ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 26

(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità:

a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

b) ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione RIPAM.

Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possa accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, né può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle attività alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il comma 4 modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: la lettera a) riduce numericamente il contingente massimo di personale assegnato alla predetta struttura da 12 a 11 unità, conseguentemente riducendo il contingente di personale non dirigenziale ad essa assegnato da 9 a 8 unità; la lettera b) dispone che le maggiori attività del personale non dirigenziale sono retribuite mediante il ricorso alle risorse Fondo risorse decentrate, che sono a tal fine incrementate per un importo pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Si specifica, inoltre, che il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite *pro capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029: a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Riduzione delle risorse a favore degli enti locali per spesa di progettazione); b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

La RT ribadisce che il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2026 e 2027, con le modalità ivi indicate, a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici e ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Evidenzia che le suddette assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 introduce, fino al 31 dicembre 2027, alcune temporanee restrizioni per il personale non dirigenziale reclutato ai sensi del comma 1 (divieto di mobilità volontaria e di utilizzo presso altre amministrazioni pubbliche).

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia sul comma 3 che la norma rifinanzia di 2 milioni di euro per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 4 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 concernente la struttura di supporto del commissario straordinario nominato per realizzare gli interventi di recupero, la rifunionalizzazione e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la lettera a) riduce da nove a otto il contingente di personale non dirigenziale della citata struttura, determinando una minore spesa, per gli anni dal 2026 al 2029, di 37.300 euro quantificati tenendo conto del trattamento economico

complessivo annuo lordo amministrazione di una unità inquadrata nell'area degli assistenti (37.300 euro precisato nella relazione tecnica dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024); la lettera b) prevede che le specifiche attività del predetto personale non dirigenziale siano retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate del Ministero dell'interno, cui sono assegnate risorse pari a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prevede inoltre che il trattamento accessorio aggiuntivo non possa eccedere il limite *pro-capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, cui si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, quanto a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. L'utilizzo delle predette autorizzazioni non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

La Rel.III. si sofferma sulla dinamica registrata dal finanziamento in bilancio della struttura commissariale e del relativo Fondo preposta alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Nonostante l'intervenuta riduzione di risorse il cui finanziamento era già stato formalmente concesso ai soggetti attuatori e pur a fronte della assunzione di impegni e liquidazioni di spesa operate dalla struttura commissariale nella misura pari al 100% dello stanziamento di bilancio disponibile, l'art. 129, comma 2, della legge di bilancio 2026 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie negli esercizi 2026, 2027 e 2028, cui si accompagna un incremento negli anni 2029, 2030 e 2031 che sembrerebbe configurare una sorta di "accantonamento temporaneo", come da prospetto di seguito riportato:

ANNO	Previsioni iniziali di Bilancio 2026/20287	Stanziamento DDL Bilancio 2026/2028 (€)	Risorse ridotte (€)	Incremento risorse
2026	64.000.000,00	58.809.627,00	5.190.373,00	2.000.000,00
2027	54.000.000,00	48.809.627,00	5.190.373,00	
2028	24.000.000,00	18.809.627,00	5.190.373,00	

La rimodulazione prevista incide sulle risorse afferenti al cap. 7623.1, piano di gestione 1, gestite dalla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 6 del D.L. n. 19/2024, come convertito con legge n. 56/2024, compromettendo significativamente l'attività della Struttura.

Rileva che la Struttura commissariale, infatti, la cui cessazione allo stato, è prevista al 31.12.2029, non opererà nelle annualità 2030 e 2031, con la conseguenza che non sarà possibile utilizzare in tali esercizi gli incrementi finalizzati a compensare le riduzioni applicate negli anni precedenti.

Le riduzioni pari a euro 5.190.373,00 previste sulle annualità 2026, 2027 e 2028, determinano l'impossibilità di onorare gli impegni assunti con i soggetti attuatori – peraltro già in precedenza ammessi a finanziamento con risorse ex PNRR - delle opere di recupero dei beni confiscati alla mafia e i cui progetti sono in fase di avanzata realizzazione.

La significativa riduzione delle risorse che si aggiunge a quella del 10%, già disposta con legge di bilancio 2025, compromette fortemente la capacità della Struttura commissariale di assicurare secondo le modalità già concordate con i Soggetti attuatori l'erogazione dei finanziamenti concessi, con il rischio elevatissimo del blocco delle attività progettuali in corso e l'insorgere di delicati contenziosi.

Per ridurre, seppur solo in parte, gli effetti della manovra di bilancio 2026 e nelle more di successivi interventi ripristinatori delle risorse occorrenti, la norma in oggetto individua, a compensazione delle riduzioni operate, le risorse utili per incrementare per l'anno 2026, capitolo 7623.1 prelevandole dal capitolo 7273.1 relativo alle risorse assegnate agli enti locali per la copertura di spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza.

Le risorse in argomento stanziare sul capitolo 7623.1 piano gestionale 1 hanno l'obiettivo di continuare ad assicurare la regolare erogazione delle risorse spettanti ai soggetti attuatori in relazione agli stati di avanzamenti dei lavori.

La norma rifinanzia parzialmente il suddetto capitolo riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con riferimento ai commi 4 e 5, lettera b), rappresenta che in seguito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata adottata la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha previsto il definanziamento totale degli interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (M5C3-I. 1.2).

Al fine di garantirne la continuità attuativa, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha disposto l'integrale rifinanziamento della misura per un importo di 300 milioni di euro (articolo 1, comma 5), istituendo un Commissario straordinario chiamato a garantire la rapida conclusione delle iniziative (articolo 6).

Il legislatore ha, al contempo, previsto l'istituzione di una struttura chiamata a supportare lo svolgimento delle attività del Commissario alla quale «è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti

territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche» (art. 6, comma 2).

Le funzioni svolte dalla Struttura presentano aspetti di particolare qualificazione sotto il profilo delle competenze tecniche e altamente specialistiche richieste, tali da richiedere un impegno che non pare adeguatamente compensato dai livelli retributivi previsti, parametrati a quelli del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Afferma che tale aspetto si ripercuote negativamente sulla prospettiva di nuova assegnazione di personale alla struttura, con particolare riferimento a quello proveniente - a seguito di specifiche intese - dagli Enti locali; che, considerata la peculiare natura delle funzioni assegnate al Commissario, il cui svolgimento richiede un continuo dialogo con le Amministrazioni territoriali, appare particolarmente idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste.

L'attribuzione del livello retributivo previsto per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (CCNL delle Funzioni Centrali) non consente, tuttavia, in molti casi, di garantire i livelli retributivi in godimento presso gli Enti di appartenenza dal personale assegnato, inquadrato spesso nell'Area delle elevate qualificazioni e/o titolare di posizioni organizzate ai sensi del CCNL delle funzioni locali

Al fine di porre rimedio a tale situazione, appare dunque utile - nell'ambito di una valutazione complessiva che abbia riguardo alla specificità e alla peculiare qualificazione delle competenze richieste - una modifica ad invarianza di spesa al testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 19/2024 che preveda la rinuncia a una unità di personale non dirigenziale con qualifica di assistente e la contestuale destinazione delle risorse previste per far fronte ai relativi oneri al Fondo risorse decentrate del Ministero dell'Interno. Tali risorse sono destinate, in via esclusiva, alla remunerazione della *performance* del personale non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale con qualsiasi tipologia contrattuale (anche a tempo parziale).

È poi introdotta una previsione secondo la quale l'indicazione del numero massimo di unità di personale non dirigenziale della Struttura commissariale deve essere riferita ai relativi costi per ciascuna unità; da ciò consegue la possibilità di assegnare personale in numero superiore, fino alla concorrenza del costo complessivo.

La modifica al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, avviene ad invarianza di spesa, in quanto non prevede alcun costo a carico del bilancio dello Stato.

Il citato decreto-legge, dopo aver previsto la istituzione di una struttura chiamata a supportare il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6, comma 2), ha provveduto a quantificare gli oneri connessi alla operatività della medesima struttura individuando la relativa copertura finanziaria (art. 6, comma 3).

Con riferimento alla assegnazione di personale non dirigenziale, la Relazione Tecnica al citato decreto-legge ha determinato i relativi oneri finanziari con riferimento sia al personale inquadrato nell'area dei funzionari (n. 6 unità, con trattamento complessivo *pro capite* annuo lordo di euro 45.544,02) sia a quello inquadrato nell'area degli assistenti (n. 3 unità, con trattamento complessivo *pro capite* annuo lordo di euro 37.300).

Al riguardo, considerata la necessità di garantire al personale in servizio un compenso corrispondente e adeguato alla specificità e alla qualificazione delle mansioni svolte, si propone la modificazione del comma 2 dell'art. 6, prevedendo la riduzione del contingente di assistenti da n. 3 a n. 2.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese in conto capitale e correnti, maggiori/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
3		Incremento del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR	S	K	2,0			2,0			2,0		
4	b)	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'Interno	S	C	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	b)	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'Interno - effetti riflessi	E	T C				0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	a)	Riduzione delle risorse a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all'art. 1, c. 51, della L. 160/2019	S	K	-2,0			-2,0			-2,0		
5	b)	Riduzione delle risorse destinate alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 6 del D.L. 19/2024	S	C	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
5	b)	Riduzione delle risorse destinate alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 6 del D.L. 19/2024 effetti riflessi	E	T C				-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Al riguardo, sui commi 1-2, posto che gli effetti di tali norme troveranno attuazione nel limite delle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, pur trattandosi di autorizzazione di spesa da intendersi quale tetto massimo per il solo anno 2026, alla luce degli elementi forniti dalla relazione illustrativa, andrebbe chiarito se l'incremento di 2 milioni di euro a fronte della precedente riduzione di 5,2 milioni di euro sia sufficiente per adempiere agli impegni già assunti con i soggetti attuatori e andrebbero illustrati i “successivi interventi ripristinatori delle risorse occorrenti” citati dalla relazione illustrativa.

Sulla copertura di cui al comma 5, lettera a), andrebbe assicurato che le rimanenti risorse destinate alla progettazione degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, siano adeguate ai fabbisogni e che la riduzione per 2 milioni di euro non comprometta le relative attività.

Sul comma 4, dal momento che si tratta di onere limitato all'entità delle risorse, nulla da osservare.

Sulla copertura di cui al comma 5, lettera b), si riscontra la riduzione di risorse disposta con la riduzione di personale prevista dal precedente comma 4 che risulta conforme a quanto previsto nella RT allegata al decreto-legge n. 19/2024.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che le maggiori spese di cui al comma 3 e le minori spese di cui al comma 4, lettera a), sono classificate come spese in conto capitale, andrebbe confermato che i relativi effetti si produrranno integralmente nel medesimo anno e risultino coerenti con gli effetti delle riduzioni di risorse utilizzate a copertura.

Articolo 27

(Collocamento presso amministrazioni pubbliche delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

Il comma 1 prevede che debba essere assicurato un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, in favore delle vittime – se affette da invalidità pari o superiore all'80 per cento – del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da

Covid-19 durante l'emergenza epidemiologica se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. La modalità di attuazione è demandata ad apposito regolamento con decreto ministeriale, come si evince dal rinvio all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il comma 2 stabilisce che il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere (ai sensi della legge n. 466 del 1980 e della legge n. 266 del 2005) possano ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Il comma 3 detta una norma interpretativa della disposizione del d.P.R. n. 333/2000, stabilendo che essa si interpreti nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possano iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

Il comma 4 prescrive ai soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione l'indicazione con cadenza annuale di: la dotazione organica distinta per aree o categorie; il numero dei soggetti da assumere in via obbligatoria sulla quota di riserva loro destinata (in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68); il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Siffatta indicazione deve avvenire attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali nonché una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e deve realizzarsi secondo i parametri di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (il quale reca disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 5 prevede una 'sanzione' volta a presidiare l'adempimento dell'obbligo di collocamento delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime della criminalità organizzata (non già del personale sanitario). Essa consiste nella indisponibilità – nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata – di un numero di assunzioni corrispondente "a quelle non realizzate". La 'sanzione' scatta per il caso di inadempimento del presente articolo del decreto-legge in esame o di altri due ordini di disposizioni: l'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo all'esercizio del potere di organizzazione entro le pubbliche amministrazioni; l'articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 (ossia convenzioni o convenzioni di integrazione lavorativa, stipulate da chi assume con gli uffici competenti all'inserimento lavorativo dei disabili), le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente.

Il comma 6 dispone che alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Il comma 7 prevede che il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

Il comma 8 stabilisce che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

La RT evidenzia che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 rendono più efficaci le procedure di assunzione, presso enti pubblici, delle vittime del dovere, delle

vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime della criminalità organizzata, dei medici e operatori sanitari, con invalidità pari o superiore all'80%, nonché dei familiari superstiti, aventi già diritto al collocamento obbligatorio con precedenza (legge 23 novembre 1998, n. 407), ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le assunzioni del citato personale dovranno avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente delle pubbliche amministrazioni.

La previsione di cui al comma 6 riconosce alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, la possibilità di fruire di permessi orari a recupero per un numero massimo di 18 ore annue, non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Il comma 7 prevede che il permesso di cui al comma 6 sia concesso a richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

Al comma 8 si prevede che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 siano retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Pertanto, l'applicazione del permesso di cui al comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1-5 dato che le assunzioni sono previste nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Sul comma 6, che riconosce la possibilità di fruire di permessi orari a recupero per un numero massimo di 18 ore annue, non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza, e per il quale il comma 8 prevede che non derivino oneri per la finanza pubblica, andrebbero fornite informazioni in merito all'entità della deroga rispetto ai limiti contrattuali e conferme circa la compatibilità con i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28

***(Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini
dell'accertamento dell'identità)***

L'articolo introduce un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l'espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo.

La RT evidenzia che la disposizione introduce l'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di disposizione aventi mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

L'articolo 29, al comma 1, prevede che l'ufficio di polizia di frontiera curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all'Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre si specifica che, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non occorre l'adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al trattenimento presso un CPR ovvero, quando possibile, all'espulsione amministrativa.

Il comma 2 disciplina le modalità con quali i dati relativi ai passeggeri delle navi da passeggeri sono raccolti nel sistema informativo del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Il comma 3 abroga la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali

La RT riferisce che la disposizione disciplina il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, nonché il provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, e le modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), in materia di respingimento alla frontiera. In particolare, il numero 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si precisa in proposito che le "attività di riammissione" sono già svolte in forza di specifici accordi di cooperazione vigenti con i Paesi membri limitrofi. La novella non introduce, quindi, nuove prassi operative ma specifica che tali attività sono svolte in forza della disciplina unionale sancita dal Regolamento (UE) 2024/1717, che ha integrato il Codice Frontiere Schengen di cui al Regolamento 2016/399, introducendo anche uno specifico modello di provvedimento.

Il numero 2, che ammette il ricorso al tribunale amministrativo regionale - già contemplato per i provvedimenti relativi al respingimento alla frontiera esterna (articolo 10, comma 1, TUI) – anche avverso i provvedimenti di respingimento alla frontiera interna, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 14 del TUI e mira a superare talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi dell'articolo 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto legislativo 286 del 1998; si tratta di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conferma che il comma 2 è finalizzato a consentire, per le esigenze correlate ai controlli alle frontiere marittime dei cittadini stranieri, la raccolta dei dati messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nel sistema informativo istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53.

La nuova disposizione prevede che detti dati debbano essere trattati e conservati nel predetto sistema informativo - seppure in modo separato - nei termini e con le modalità già previste dal legislatore nazionale per i dati API, relativi alle informazioni identificative del passeggero in arrivo o in partenza presso una frontiera aerea. Ciò allo scopo di uniformare la raccolta e il relativo trattamento dei dati identificativi dei passeggeri in arrivo e in partenza presso le frontiere esterne marittime ed aeree. La normativa nazionale già dispone (articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38) che tali dati siano posti nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'utilizzo nel corso dei controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, istitutivo del Codice frontiere Schengen. Le suddette informazioni, infatti, sono ricevute dal citato Dipartimento attraverso la piattaforma digitale *European*

Maritime Single Window environment (EMSWe). Conseguentemente, con la disposizione si consente il trattamento automatizzato di tali dati, rinviando alle modalità di trattamento già disciplinate nel decreto legislativo n. 53 del 2018.

All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo strumento finanziario dell'Unione europea del *Border Management and Visa Instrument*, per la gestione integrata delle frontiere.

Il comma 3 abroga, invece, la disposizione sul gratuito patrocinio nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea.

La Rel.III. sul comma 3 rappresenta che, in linea generale, l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è subordinato alla titolarità di un reddito annuo non superiore ai limiti di legge (aggiornato con D.M del 22 aprile 2025, in euro 13.659,64). Al limite reddituale indicato non soggiacciono, tuttavia, i giudizi di opposizione all'espulsione e di convalida del trattenimento per i quali è prevista, ai sensi dell'articolo 142 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione automatica al beneficio. Va detto che tale scelta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale rientrando nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole.

L'intervento di cui al comma 3 ha, tuttavia, la finalità di conseguire una maggiore coerenza applicativa delle norme sopra menzionate e delle connesse verifiche che, nell'assicurare la tutela dei diritti fondamentali, ne eviti ogni forma di possibile abuso. Il comma 3 elimina quindi la differenziazione presente nell'ordinamento vigente, fondata sul diverso tipo di procedimento giurisdizionale esaminato, mediante abrogazione dell'articolo 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in riferimento al comma 2, andrebbe confermato che le specifiche modalità di trattamento dati previste dalla norma siano attuabili ricorrendo agli strumenti informatici già a disposizione del Ministero dell'interno.

Articolo 30

(Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno a derogare ad ogni disposizione di legge, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione dei centri per i migranti. Le uniche disposizioni non derogabili sono: le leggi penali; le disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011); i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 1 dispone, inoltre, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicuri, qualora richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 la deroga, recata dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, finalizzata alla localizzazione, realizzazione, ampliamento e ripristino dei CPR.

Il comma 3, alle lettere a) e b), prevede che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria) dei richiedenti che non si trovano nei centri di accoglienza o di trattenimento, siano effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio. A tal fine viene modificato l'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il comma 4 reca la relativa clausola di neutralità, prevedendo che l'amministrazione interessata provvederà agli adempimenti previsti dal presente articolo con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che i commi 1 e 2 recano semplificazioni procedurali nello svolgimento delle attività di potenziamento della rete dei centri di accoglienza e trattenimento, attuabili mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'attività di vigilanza collaborativa è svolta da ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h), per affidamenti di particolare interesse ed è finalizzata a sostenere le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.

Già in passato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, l'ANAC ha assicurato la propria vigilanza collaborativa per le attività del Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) relative alla costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai sensi del successivo comma 2-ter, l'ANAC ha assicurato lo svolgimento della predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulla base della citata norma è stato peraltro siglato un "protocollo di azione" che disciplinava le modalità di svolgimento di tale vigilanza. L'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, in continuità con il decreto-legge n. 113 del 2018, ha confermato lo svolgimento della medesima attività di vigilanza collaborativa, su richiesta, con riferimento alle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da realizzare anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine, peraltro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. La menzionata vigilanza collaborativa è, peraltro, esplicitamente prevista dalla disposizione il cui termine è prorogato dal comma 2, con relativa attestazione di attuabilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 introduce la notifica anche a mezzo di posta elettronica certificata, con la finalità di coniugare l'efficacia del procedimento di notificazione degli atti nei confronti dei soggetti che non sono accolti o trattenuti presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un risparmio di spesa sui costi attualmente sostenuti per le notifiche a mezzo del servizio postale, stimato nel 10 per cento, di cui, prudenzialmente non si tiene conto.

Il comma 4 espressamente prevede la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT circa l'attività posta a carico dell'ANAC, non ci sono osservazioni.

Articolo 31

(Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione)

L'articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel quadro dell'Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

La RT evidenzia che la disposizione consente di acquisire al bilancio dello Stato l'importo corrispondente alla somma di 20 milioni di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo, convertito al corrispondente controvalore in euro, al capitolo di spesa dello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno 7351, programma gestionale 2, ai fini del successivo impiego per il perseguimento delle finalità istituzionali del capitolo, concernenti le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri, nel contesto di una migliore gestione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Accordo.

Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità all'articolo 4, comma 7, dell'Accordo quadro, ai sensi del quale le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo, compresi i relativi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

L'articolo, ai fini dell'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, stabilisce che il Ministero dell'interno può, in deroga alla normativa vigente, affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

La RT ribadisce che l'articolo prevede che, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 e in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Rileva che l'applicazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la C.R.I. eroga, nell'ambito delle strutture facenti capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb. 2026

[Nota di lettura n. 325](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (**Atto del Governo n. 366**)

"

[Nota di lettura n. 326](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (**Atto del Governo n. 367**)

"

[Nota di lettura n. 327](#)

A.S. 1635: "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti"

"

[Nota di lettura n. 328](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (**Atto del Governo n. 376**)

"

[Nota di lettura n. 329](#)

A.S. 1785: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026"

"

[Nota di lettura n. 330](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (**Atto del Governo n. 375**)

"

[Nota di lettura n. 331](#)

A.S.1793: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 332](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (**Atto del Governo n. 379**)

"

[Nota di lettura n. 333](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (**Atto del Governo n. 378**)

"

[Nota di lettura n. 334](#)

A.S. 1778: "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 335](#)

A.S. 1812: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)